

IPOTESI DI ACCORDO

In data 21 dicembre 2006 in Roma,

tra

la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., Rai Way S.p.A., Rai Sat S.p.A., Rai Cinema S.p.A., Rai Click S.p.A., Rai Net e Rai Trade S.p.A., assistite dall'Unione degli Industriali di Roma

e

le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, SNATER, UGL-INFORMAZIONE, LIBERSIND-CONFSAL, assistite dalle rispettive strutture territoriali e dal coordinamento nazionale RAI

e' stata stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo in merito all'incremento dei minimi di stipendio per il biennio 2006-2007, ai temi delegati alla contrattazione di secondo livello dal Protocollo del 23 luglio 1993, nonche' alle materie che sono state oggetto di rinvio in occasione del rinnovo contrattuale del 23 dicembre 2004.

L'applicazione delle previsioni contenute nell'ipotesi di seguito definita e' subordinata all'approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Societa' del Gruppo.

Ray
⊕ *H*

Carloletto
Subordinato *ER* *FR*
Superiore *GF*
Superiore *GF*
Superiore *GF*

1) AUMENTO DEI MINIMI

Le Parti convengono di aumentare i minimi tabellari nella misura (riferita al parametro del livello 4) e con le decorrenze di seguito indicate:

- incremento di euro 30,00 (trenta/00) lordi mensili con decorrenza 01/09/2006;
- ulteriore incremento di euro 30,00 (trenta/00) lordi mensili con decorrenza 01/01/2007.

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, l'incremento retributivo per il periodo dal 01/09/2006 alla data odierna, verra' riconosciuto limitatamente ai contratti a termine attualmente in corso.

Con riferimento all'incidenza di tali incrementi sulla rivalutazione degli aumenti di anzianita' di cui all'art.27 del CCL sottoscritto il 6/04/1995 (in particolare al punto 3 dell'articolo ed ai punti 1 e 2 delle norme transitorie del medesimo), le Parti si danno atto che in questa fase il confronto verte sul rinnovo del biennio economico e sulla definizione di questioni attinenti il 2° livello di contrattazione - cosi' come indicato dal Protocollo del 1993 -, in aggiunta ad alcune materie che erano state oggetto di rinvio nel rinnovo contrattuale del 2004.

Peraltro, in relazione alla modifica strutturale in tema di aumenti periodici di anzianita' avvenuta con il rinnovo contrattuale del 6/04/1995 - che ha limitato a 5 gli aumenti di anzianita' dei nuovi assunti - ed in considerazione di quanto pattuito con l'ultimo rinnovo del CCL sottoscritto il 23/12/2004 - che ha escluso la rivalutazione con riferimento all'aumento dei minimi stabilito per il 1° anno del biennio 2004-2005 e la ha limitata ai primi 5 aumenti biennali con riferimento all'aumento dei minimi per il 2° anno del biennio - le Parti convengono quanto segue:

- con riferimento all'incremento dei minimi relativo al biennio 2006-2007, la rivalutazione degli aumenti di anzianita' avverra' ai sensi dell'art.27 del CCL del 6/4/1995.

- con riferimento ai futuri incrementi dei minimi, le Parti sin d'ora si impegnano ad armonizzare la norma contrattuale in tema di aumenti periodici di anzianita' con il nuovo orientamento emerso con l'accordo del 23 dicembre 2004 (relativamente al 2° anno del biennio) e, conseguentemente, a modificare l'art.27 citato in occasione del rinnovo del CCL, la cui scadenza e' prevista il 31/12/2007.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2) UNA TANTUM

A copertura del periodo compreso tra il 1/01/2006 ed il 31/08/2006, in assorbimento ed in sostituzione di quanto previsto dal Protocollo del 23/07/1993 in tema di vacanza contrattuale, ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data odierna, proporzionalmente ai periodi di servizio effettivamente prestati nell'arco temporale sopra indicato, verra' corrisposto un importo "una tantum" - riferito al parametro del livello 4 - pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) lordi, che verra' erogato con le competenze del mese di febbraio 2007.

3) PREMIO DI RISULTATO

Le Parti convengono di non mutare la struttura del premio ed il relativo importo, contrattualmente definiti, per gli esercizi 2006-2007 (erogazione 2007-2008).

Per l'esercizio 2006 (erogazione 2007) verra' corrisposto un premio di euro 1.105,00 (millecentocinque/00) lordi, al parametro del livello 4, in caso di raggiungimento di un obiettivo, riferito al MOL, pari ad euro 550 milioni, come indicato con lettera del 19/09/2006.

Per l'esercizio 2007 (erogazione 2008) verra' corrisposto un premio di euro 1.579,27 (millecinquecentosettantanove/27) lordi, al parametro del livello 4, in caso di raggiungimento di un obiettivo, riferito al MOL, che sara' oggetto di confronto e comunicato entro il mese di febbraio 2007.

Le Parti convengono altresì di incontrarsi nel corso del 2007 al fine di modificare la norma contrattuale con riferimento ai criteri di erogazione ed all'importo, per gli esercizi 2008-2009 (erogazione 2009-2010).

Con decorrenza 01/01/2007 le assenze dal servizio per "licenza lutto" non verranno considerate ai fini della decurtazione del premio di risultato, ai sensi della normativa vigente.

4) TRASFERTE

Nell'ambito della vigente normativa aziendale in materia di trasferte le Parti convengono di elevare di un importo pari ad euro 6,00 lordi le indennità giornaliere spettanti nei seguenti casi:

a) giornate intere di trasferta con rimborso a pie' di lista o con sistema

[Handwritten signature]

misto;

b) giornate intere di trasferta a forfait.

Le Parti stabiliscono di costituire, entro il mese di marzo 2007, un tavolo a composizione paritaria per procedere ad una razionalizzazione e semplificazione della normativa sulle trasferte attualmente applicata.

5) REPERIBILITA'

Con riferimento alle sole ipotesi in cui al lavoratore venga richiesto di rendersi reperibile nei giorni domenicali e festivi (ivi compresi i c.d. "superfestivi"), in considerazione del maggior disagio a carico del lavoratore, si conviene inoltre di incrementare - con decorrenza 01/01/2007 - l'indennita' di reperibilita' di cui all'art. 29, comma 3 del CCL 9/05/1990 dal 20% rispettivamente al 22% e 25% della quota oraria dello stipendio individuale e dell'indennita' di contingenza.

Le Parti, fermi restando i limiti previsti dai vigenti accordi, si danno reciprocamente atto che l'istituto della reperibilita' non può essere utilizzato per sopperire ad eventuali carenze di risorse in organico.

6) TN30 - TN35

A parziale modifica delle norme di cui all'art. "Lavoro straordinario, festivo, domenicale e notturno", commi 16 e 17 del CCL 8/06/2000, le Parti convengono di eliminare - con decorrenza 01/11/2006 - dai citati commi la parola "ordinario".

Tali compensi verranno dunque riconosciuti anche nei casi di "mancato NL", "mancato riposo" e lavoro in giornata festiva (compreso il c.d. "superfestivo"), mentre continueranno a non essere percepiti in caso di protrazione lavorativa in straordinario ed in caso di ingresso in servizio prima del turno previsto.

7) PART TIME

L'Azienda conferma l'impegno a prestare la massima attenzione alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in situazioni di particolare bisogno, quali ad esempio la necessita' di accudire figli di età inferiore ai 3 anni o di assistere figli o coniuge in quanto affetti da grave malattia certificata.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures and initials]

Verranno valutate positivamente, compatibilmente con le esigenze produttive, le situazioni dei dipendenti che abbiano l'oggettiva necessita' di assistere familiari o conviventi gravemente ammalati.

Le richieste di part-time potranno essere valutate in sede di Commissione Paritetica che fornira' il proprio parere in occasione del successivo incontro.

8) BACINI DI REPERIMENTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

In relazione agli impegni assunti con gli accordi sindacali sottoscritti il 28 giugno 2005, le Parti intendono stabilire con il presente accordo una pianificazione delle assunzioni previste (per alcuni lavoratori entro il 31/12/2010 e per altri entro il 31/12/2012).

A tal fine, considerato che i lavoratori con diritto all'assunzione entro il 31/12/2010 sono 285 e che di questi alla data del 31/10/2006 ne sono stati assunti 24, che il numero dei lavoratori con diritto all'assunzione entro il 2012 e' 49 e che di questi ne sono stati assunti 3, le Parti convengono di articolare le rimanenti assunzioni con il seguente scaglionamento minimo per ciascun anno:

- entro il 31/12/2007 unita' 80
- entro il 31/12/2008 unita' 70
- entro il 31/12/2009 unita' 60
- entro il 31/12/2010 unita' 51
- entro il 31/12/2011 unita' 24
- entro il 31/12/2012 unita' 22

Le assunzioni verranno effettuate - tenendo temporalmente conto dell'avvio delle stagioni produttive - attuando una omogenea ripartizione tra i diversi profili professionali e tra le singole sedi, in rapporto alle consistenze dei bacini ed alle specifiche esigenze.

Le Parti ribadiscono l'impegno ad incontrarsi entro il mese di gennaio 2007 per procedere ad un approfondimento complessivo sul tema dei bacini; cio' al fine di verificare la opportunita' di integrare con altre risorse i bacini gia' esistenti e di costituire nuovi bacini per quei profili professionali per i quali non sono stati di fatto costituiti.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Le Parti si impegnano, altresì a verificare le posizioni dei lavoratori che hanno avuto impegni lavorativi con diverse mansioni (ad es. impiegati-documentatori-assistenti ai programmi-programmisti registi) al fine di valutare la possibilità di inserirli nei bacini.

La definizione della materia dovrà avvenire entro il mese di febbraio 2007.

Viene confermata la priorità di utilizzazione a tempo determinato delle risorse appartenenti ai bacini e, in via subordinata, di coloro che sono stati impegnati maggiormente con contratti a termine dall'Azienda e dalle società del Gruppo a cui si applica il presente contratto; viene altresì rinnovata l'attenzione nei confronti delle c.d. "prime utilizzazioni", ossia l'utilizzo di nuove risorse a termine, che dovrà avvenire in via residuale ed essere limitato a casi del tutto eccezionali.

9) RICLASSIFICAZIONE

In coerenza con l'impegno assunto con l'accordo sottoscritto il 23/12/2004, le Parti confermano il comune intento di completare il percorso intrapreso con il CCL dell'8 giugno 2000 sui temi della classificazione del personale e rinnovano l'esigenza di porre in essere interventi mirati a razionalizzare ed armonizzare i profili professionali anche in rapporto ai relativi livelli, tenuto conto del sistema di inquadramento unico introdotto dal citato CCL, con lo scopo di valorizzare le risorse interne in un'ottica di modernizzazione, anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie e dei conseguenti impatti sui modelli produttivi e sui mutamenti delle mansioni.

Le Parti, pertanto, con l'intento di giungere alla definizione di un progetto di riclassificazione del personale interessato entro il mese di giugno 2007, convengono di incontrarsi con cadenza quindicinale ai fini dell'esame dei profili professionali maggiormente coinvolti dai citati mutamenti, sostanzialmente riconducibili alle aree di seguito specificate.

AREA EDITORIALE

Rivisitazione del profilo del programmatore regista, in relazione ai mutamenti del prodotto legati alla multimedialità, e rilancio della figura attraverso la valorizzazione delle mansioni specifiche (p.es: produttore esecutivo, autore, regista).

AREA RIPRESA

Opportunità di ridefinire il livello apicale del profilo.

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

AREA GRAFICA - AREA SCENOGRAFIA, COSTUMI E TRUCCO

Analisi delle aree ed identificazione di profili professionali contigui nella logica dell'ottimizzazione della gestione delle risorse.

TESTATE GIORNALISTICHE/PRODUZIONE

In relazione alle innovazioni tecnologiche menzionate, con particolare riferimento alla informatizzazione delle testate giornalistiche (relativamente alle redazioni sia nazionali che regionali), le parti si danno atto che - in via sperimentale - il personale impegnato per la produzione e la realizzazione dei telegiornali e delle rubriche (tecnico della produzione, montatore, assistente ai programmi, documentatore, grafico ecc.) potrà essere gestito anche secondo criteri di flessibilita', nell'ottica di conseguire una integrazione tra le diverse mansioni ed una valorizzazione delle risorse, secondo modalita' operative che saranno definite previo accordo con le OO.SS. e sulla base di un progetto dettagliato anche con riferimento ai profili professionali che verranno coinvolti.

Viene sin d'ora fissato un incontro per il 18 gennaio p.v. per un primo esame sul tema della informatizzazione delle testate giornalistiche.

SEDI REGIONALI

Verifica della congruita' - nell'ambito della Commissione Paritetica - degli organici, dei modelli produttivi e dei livelli di inquadramento nell'ambito delle Sedi Regionali.

AREA IMPIEGATIZIA

Sviluppo di carriera dei vari profili dell'area impiegatizia (p.es.: impiegato, disegnatore, geometra, infermiere).

AREA QUADRI

Progetto mirato alla valorizzazione dei quadri aziendali.

10) PROTOCOLLO DI INTESA

Le Parti confermano la necessita' di attuare un costante ed efficace confronto - conformemente a quanto previsto dagli accordi in vigore in tema di Relazioni Azienda-Sindacato - ancora piu' decisivo in un periodo, quale l'attuale, di forti cambiamenti dovuti alle consistenti innovazioni tecnologiche, che potrebbero avere impatti sui modelli produttivi e l'organizzazione del lavoro in genere.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

Il confronto con le OO.SS. dovrà essere attivo anche sui temi generali degli organici.

In particolare, al fine del reperimento di nuove risorse per future esigenze a termine o a tempo indeterminato – anche in relazione a quanto convenuto sul tema dei bacini di reperimento del personale a tempo determinato - le Parti convengono di affrontare in uno specifico incontro, che si terrà entro il mese di febbraio 2007, il tema del reclutamento del personale.

Cio' avverrà anche in merito alle selezioni - con particolare riferimento ai profili della produzione - nell'ottica della trasparenza sia dei processi che dell'accesso alle iniziative e, conseguentemente, alle opportunità di impiego.

L'Azienda inoltre conferma la disponibilità a tentare di definire - ove possibile - mediante transazioni, il contenzioso in atto, anche attraverso assunzioni con mansioni diverse da quelle svolte con precedenti contratti.

Al fine di favorire il processo di mobilità all'interno dell'Azienda e tra le società del Gruppo a cui si applica il presente contratto, l'Azienda renderà pubbliche le esigenze di reperimento del personale nei diversi settori, in relazione alle varie figure professionali.

Le parti, nel confermare quanto stabilito dall'accordo di rinnovo del CCL, sottoscritto il 23/12/2004, si impegnano ad avviare in tempi brevi l'operatività della Commissione Paritetica, fino ad oggi mai attivata. A tal fine il primo incontro della Commissione viene fissato per il giorno 25 gennaio 2007.

Confermano, infine, la assoluta ed improrogabile necessità di procedere entro il mese di febbraio alla stesura del CCL in vigore, di cui ciascun lavoratore dipendente della RAI e delle società del Gruppo riceverà copia.

Mano
 Giuseppe
 Mano
 Mano

Antonio
 Antonio
 Antonio
 Antonio
 Antonio
 Antonio
 Antonio
 Antonio